

Ufficio Formazione

Roma, 25 novembre 2025

VADEMECUM ECM ED SPC

Il Sistema ECM

L'acquisizione dei crediti formativi avviene principalmente attraverso la partecipazione ad eventi formativi accreditati nel sistema ECM, che possono essere di tipo Residenziale o di Formazione a Distanza (FAD). Questi verranno inseriti automaticamente nella Banca dati di Agenas e successivamente del Co.Ge.A.P.S. Un'altra tipologia di crediti sono quelli individuali. Tutti i professionisti sanitari, infatti, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale (Tutoraggio individuale, crediti esteri, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni cliniche). L'inserimento di questi nel sistema invece, a parte alcune tipologie, può essere richiesto direttamente dall'area riservata sul portale del Co.Ge.A.P.S. (indicazioni al paragrafo 3.6 del **Manuale** di cui sotto). Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le attività di docenza (docente, relatore, tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico.

Si evidenzia che l'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio formativo in corso, il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Si riconosce 1 credito per ogni ora di autoformazione. Tale attività può essere caricata direttamente dal professionista sul portale del Co.Ge.A.P.S.

Il Medico Veterinario, per poter verificare la regolarità della propria situazione ECM e caricare eventuali richieste per il riconoscimento di esoneri/esenzioni/Crediti ECM, si deve effettuare l'accesso al portale del Co.Ge.A.P.S. (<https://application.Co.Ge.A.P.S..it/login/>), accessibile esclusivamente con SPID, CIE o CNS. In aggiunta a quanto detto, è possibile verificare parte dei crediti anche sul portale di Agenas (<https://ecm.agenas.it/professionisti-sanitari/myecm>), accedendo al sistema MyECM. Su questo però sono riportati esclusivamente i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai Provider accreditati a livello Nazionale. I crediti erogati tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale possono essere visualizzati solo sul portale del CO.GE. A.P.S. Da notare che sul portale MyECM vengono visualizzati oltre all'ID del corso, anche il titolo, cosa che non avviene nel portale del CO.GE.A.P.S., dove viene visualizzato solo l'ID. Per sapere il titolo del corso è anche possibile effettuare la ricerca tramite

ID sul portale Agenas (<https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx>). Dal 2022 è stata attivata la possibilità di consultare la propria situazione ECM anche sul portale FNOVI, nell'Area personale (Portfolio Formativo ECM), attraverso il trasferimento dei dati dal portale del Co.Ge.A.P.S. Sul portale FNOVI è però disponibile la sola visualizzazione dei dati, e non è possibile operare in alcun modo sugli ECM. Per questo si deve accedere al portale del Co.Ge.A.P.S.

Normalmente i corsi vengono inseriti dal provider che ha organizzato il corso nella Banca dati di Agenas che poi li comunica al Co.Ge.A.P.S. Si tenga conto che possono trascorrere fino a 90 giorni dal termine dei corsi, prima che questi siano caricati nella banca dati di Agenas. Per quanto riguarda la FAD però, i 90 giorni decorrono dalla data di chiusura della FAD e non da quando si è superato il test di apprendimento. L'attestato ECM riporterà comunque la data in cui si è superato il corso ed i crediti saranno attribuiti nell'anno di conferimento. Pertanto, le FAD che si chiuderanno, ad esempio, il 31/12/2025, saranno visibili a partire da aprile 2026.

L'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'Ordine. Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L'obbligo formativo è triennale, e non annuale, e viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2023-2025, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Per conoscere con certezza quale sia il proprio obbligo formativo individuale per ogni triennio, è possibile consultare il portale del Co.Ge.A.P.S., dopo aver fatto il login, dove sono presenti eventuali riduzioni individuali, od in alternativa il portale FNOVI.

In merito al triennio 2023-2025, si è avuta un'importante riduzione del debito formativo. La FNOVI, infatti, ha costituito all'inizio del triennio un Dossier formativo di gruppo. Ciò ha determinato, per i Medici Veterinari, ad eccezione dei neoiscritti, una riduzione dell'obbligo formativo di questo triennio, pari a 30 crediti ECM. Accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S., con le proprie credenziali, è possibile visualizzare il Dossier, all'interno della sezione "Dossier Formativi Di Gruppo", con l'elenco dettagliato degli obiettivi scelti. Il titolo del Dossier è "DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO FNOVI 2023-2025". Per maggiori informazioni è possibile consultare il Manuale, il Dossier Formativo si trova a partire dalla pagina 17. Inoltre, il soddisfacimento pari almeno al 70% della congruità e coerenza nello sviluppo del dossier da parte del singolo professionista, permetterà, ai professionisti che lo soddisferanno, l'acquisizione di ulteriori 20 crediti ECM per il triennio successivo (2026-2028).

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale. La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM (maggiori informazioni al paragrafo 4.1 del manuale).

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale (es. maternità/paternità. Maggiori informazioni al paragrafo 4.2 del manuale).

La CNFC valuterà le ipotesi di esonero/esenzione non previste dal Manuale (paragrafo 4.3 del manuale). Al seguente link ulteriori informazioni in merito:

<https://ecm.agenas.it/Avvisi/2025/04/09/istanza-di-esonero-esenzione-ecm-ai-sensi-del-par-43-del-manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista> .

Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). Ad esempio, i crediti potrebbero anche essere conseguiti interamente il primo anno del triennio nella sola modalità FAD. Unica eccezione è per le seguenti categorie: docente, relatore, tutor, moderatore e responsabile scientifico, che devono conseguire almeno il 40% dei crediti formativi nella modalità di discente.

Per quanto riguarda la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e pertanto non presenti sul portale del Co.Ge.A.P.S., in base alla relativa delibera sarà possibile per i professionisti sanitari effettuarla solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento allo scopo di evitare duplicazioni dovute alla registrazione manuale di crediti relativi ad eventi per i quali non sia ancora scaduto il termine per la comunicazione da parte del Provider.

Per maggiori informazioni in merito agli ECM è possibile rivolgersi al Co.Ge.A.P.S. utilizzando i seguenti recapiti:

- ecm@Co.Ge.A.P.S.it , indirizzo appositamente dedicato ai professionisti sanitari per richieste di informazioni, gestione di crediti mancanti, crediti individuali, esoneri ed esenzioni.
- 06/164162300 - Orari: lunedì – venerdì 9:00 – 13:00

Inoltre, in merito alla formazione, è certamente utile la consultazione del portale Agenas (<https://ecm.agenas.it/>), dove è presente anche il **Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario** che è possibile scaricare dal seguente indirizzo: <https://ecm.agenas.it/professionisti-sanitari/professionisti-sanitari-moduli-e-documenti> .

Di seguito il sistema SPC, dove invece è possibile caricare eventuali corsi od altre attività, che non siano però già accreditate nel sistema ECM.

Il Sistema SPC

Il "Sistema di Sviluppo Professionale Continuo (SPC)" entrato in vigore il 21 febbraio 2020 (<https://www.fnovi.it/node/48424>), sulla base del Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in Medicina Veterinaria (1 SPC ogni ora di formazione), ha l'obiettivo di riconoscere ai medici veterinari tutta l'attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali da loro sviluppata, ma che non risultasse già valorizzata nel sistema ECM. Tale sistema ha attualmente una valenza esclusivamente deontologica. A tal fine quindi l'Ordine valuterà sia gli ECM che gli SPC, sommandoli. Ai fini deontologici non vi è differenza tra Liberi Professionisti e Dipendenti Pubblici. Gli SPC comunque non concorreranno al soddisfacimento dell'obbligo formativo del sistema ECM.

Il Sistema SPC si propone infatti valorizzare l'attività formativa effettuata dagli iscritti in eventi o attività non accreditati o altrimenti riconosciuti nel sistema ECM.

Tale sistema permette di registrare all'interno del Portfolio Formativo SPC, tutta l'attività di aggiornamento professionale svolta, anche all'estero, ma non antecedente l'iscrizione all'Ordine.

L'operatività relativa all'aggiornamento del proprio portfolio formativo da parte dei singoli iscritti è disponibile da lunedì 22 giugno 2020. Al seguente link si trova la **Guida Utente** <https://www.fnovi.it/node/48683>.

Gli erogatori di formazione riconosciuti possono inserire autonomamente i corsi da loro svolti e questi verranno visualizzati nel portfolio formativo dell'iscritto. Qualora ciò non si verificasse il professionista può inserirli autonomamente, effettuando il Login sul portale FNOVI, ed accedendo alla propria Area Personale, così come illustrato nella Guida Utente di cui sopra. Non vi è necessità di inviare gli attestati alla FNOVI. È sufficiente che conservarli per un'eventuale richiesta di verifica da parte dell'Ordine di iscrizione.

Inoltre, l'attività riconosciuta già nel sistema ECM non va inserita nel sistema SPC, che valorizza appunto solo l'attività formativa non riconosciuta nel sistema ECM.

SPC IMPORTANTE NOVITÀ: NUOVA FUNZIONALITÀ SUL PORTALE DEL CO.GE.A.P.S.

Sebbene non sia possibile caricare direttamente gli SPC sul portale del Co.Ge.A.P.S., su richiesta della FNOVI, è ora possibile inserire all'interno dei crediti individuali, nell'autoformazione, i corsi SPC, previo caricamento dell'attestato. Dopo aver selezionato l'Autoformazione, come "Materiale autoformazione", va' indicato "Formazione individuata dall'Ordine", e come "Descrizione materiale", una delle due opzioni:

- a. Partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale della Federazione o alle Assemblee degli iscritti, nelle quali si trattino temi di formazione professionale
- b. Partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo, organizzati dalla scrivente Federazione, dagli Ordini Territoriali, da associazioni Professionali, da Società scientifiche o da altri soggetti in campo sanitario

Si ricorda però che l'autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo individuale.

NEOISCRITTI

I nuovi iscritti non sempre possono accedere immediatamente al portale del Co.Ge.A.P.S. Questo perché l'elenco dei nuovi iscritti viene richiesto alla FNOVI, dal Co.Ge.A.P.S., una volta l'anno, alla fine del mese di marzo. Quindi, per chi si fosse iscritto all'Ordine, orientativamente, da fine marzo 2025, non potrà accedere al portale fino ad aprile 2026. Eventuali corsi ECM fruiti nei primi 3 mesi del prossimo anno, verranno comunque caricati sul portale del Co.Ge.A.P.S., dopo l'invio dell'elenco degli iscritti. Si ricorda che l'obbligo ECM decorre dal primo anno successivo all'iscrizione; quindi, eventuali corsi seguiti il primo anno non concorreranno al soddisfacimento dell'obbligo formativo.

PENSIONATI. Esenzione.

A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d'età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico "l'esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione". Qualora il Veterinario non avesse raggiunto ancora l'età di 70 anni, dovrà provvedere autonomamente alla richiesta di Esenzione per pensionamento, direttamente sul portale del Co.Ge.A.P.S. Come specificato dalla Delibera, per "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Pertanto, l'assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell'esenzione, e va comunicato sul portale del Co.Ge.A.P.S. tramite l'apposita funzionalità che permette di sospendere l'esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.

Tutte le informazioni sono presenti nell'allegato 1.

LINK CORSI ECM

Per coloro che necessitassero di conseguire ulteriori crediti ECM, è possibile effettuare una ricerca sul portale Agenas <https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx>. Inoltre, sono ancora disponibili corsi sia sul portale FAD della FNOVI, che sul portale di ProfConServizi, per la formazione residenziale (<https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/>). Ricordiamo anche che sono ancora attive le 5 FAD del progetto di formazione "One Health" (<https://fad.sanitainformazionepa.it/onehealth/>), presentato nella News del 18 giugno 2025 (<https://www.fnovi.it/node/51446>)

SPOSTAMENTO CREDITI ECM (gli SPC non possono essere movimentati)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 3 luglio 2025, ha approvato la delibera per il recupero del debito formativo 2020/2022 e in materia di crediti compensativi relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022:

- (Recupero triennio 2020-2022)
 - L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025. La possibilità di spostamento dei crediti, dal triennio 2023-2025, al triennio 2020-2022 è consentita fino al 30 giugno 2026.
- (Crediti compensativi) I "crediti compensativi" sono i crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio.
 - Per i professionisti sanitari che non hanno assolto all'obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, la certificazione per i suddetti trienni è subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.
 - Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017- 2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Cogeaps, per

compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 (vedi **Allegato 2**).

PREMIALITA'

I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della precedente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028. Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio. Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio.

INDAGINE SUL SISTEMA ECM

Per chi fosse interessato, “la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha approvato la diffusione di un questionario anonimo rivolto ai professionisti sanitari. L’indagine si pone come obiettivo quello di raccogliere informazioni utili a valutare la percezione del Sistema ECM, le principali criticità riscontrate e le aspettative per il suo sviluppo futuro. Il questionario sarà disponibile per la compilazione fino al 28 febbraio 2026”. Al seguente link le informazioni per accedervi: <https://ecm.agenas.it/Avvisi/2025/11/26/indagine-sul-sistema-ecm-la-prospettiva-dei-professionisti-sanitari> .